



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 75/14/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ 6C S.R.L. (PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE “SUPER - CH. 938”) PER LA VIOLAZIONE DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI, PARAGRAFI 3.1, 4.1 E 4.4 LETT. B), IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 34, COMMI 6 E 7, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 26, DEL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 545 CONVERTITO CON LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 650 (CONTESTAZIONE N. 87/13/DISM N°PROC. 2553/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 24 febbraio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della Radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n.120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell’editoria e dello spettacolo, per l’emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 262/12/CSP dell'8 novembre 2012 con la quale l'Autorità ha ordinato alla società 6C S.r.l., con sede legale in Roma, via Tiburtina n. 1070, di pagare la sanzione amministrativa di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), per la violazione del Codice di autoregolamentazione tv e minori con particolare riferimento ai paragrafi 3.1 e 4.1 dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, per aver trasmesso in data 16 aprile 2012, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, una serie di messaggi pubblicitari/televendite di "canali hot" visibili in abbonamento contenenti immagini a carattere erotico accompagnati da una voce che esorta i telespettatori ad effettuare l'abbonamento ai suddetti canali;

VISTA la delibera n. 590/12/CONS del 29 novembre 2012 con la quale l'Autorità ha ordinato alla società 6C S.r.l., di pagare di pagare la sanzione amministrativa di euro 38.734,00 (trentottomilasettecentotrentaquattro/00), per la violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso, sul medesimo canale televisivo satellitare "Super - ch 938", programmi promozionali di servizi "audiotex" interattivi in data 16 aprile 2012 dalle ore 7:00 alle ore 16:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00;

VISTA la delibera n. 43/13/CONS del 23 gennaio 2013 con la quale l'Autorità ha ordinato alla società 6C S.r.l., di pagare la sanzione amministrativa di euro 77.469,00 (settantasettemilaquattrocentosessantanove/00), per la violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver trasmesso sullo stesso canale televisivo satellitare "Super - ch 938" programmi promozionali di servizi "audiotex" interattivi in data 29 novembre 2011 dalle ore 12:40 alle ore 12:52, in data 6 dicembre 2011, dalle ore 11:22 alle ore 11:37 ed in data 20 giugno 2012, dalle ore 10:45 alle ore 10:59;

VISTA la delibera n. 619/13/CONS del 15 novembre 2013 con la quale l'Autorità ha ordinato alla società 6C S.r.l., di pagare la sanzione amministrativa di euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), per la violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per aver ancora trasmesso sul canale televisivo satellitare "Super - ch 938" programmi promozionali di servizi "audiotex" interattivi in data 22 febbraio 2013 dalle ore 07:00 alle ore 16:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:59;

VISTO l'atto della Direzione servizi media dell'Autorità in data 2 ottobre 2013, n. 87/13/DISM N°PROC.2553/FB, notificato in data 10 ottobre 2013, con il quale veniva contestata alla medesima società 6C S.r.l., la violazione delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione tv e minori, con particolare riguardo ai paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4 dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché la violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 per la trasmissione sul canale televisivo satellitare "Super - ch 938" di propaganda di servizi audiotex in data 20, 21 e 22 aprile 2013;

RILEVATO che la competenza a deliberare sulle violazioni oggetto del presente procedimento è attribuita, quanto all'articolo 1, comma 26 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, al Consiglio dell'Autorità (articolo 1, comma 6, *lett. c*), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249), e quanto all'articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, alla Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità (articolo 1, comma 6, *lett. b*), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTA, nel caso di specie, prevalente la competenza deliberativa del Consiglio rispetto a quella della Commissione per i servizi e i prodotti, anche in considerazione della sua competenza residuale in virtù della previsione dell'articolo 1, comma 6, *lett. c*), n. 14 in base al quale esso esercita tutte le funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le reti e alla Commissione per i servizi e i prodotti;

RILEVATO che la società 6C S.r.l. non ha presentato memorie giustificative né ha chiesto di essere sentita presso l'Autorità sui fatti oggetto della contestazione;

RILEVATO che alle emittenti televisive:

- nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16:00 e le ore 19:00 è fatto obbligo di effettuare un controllo particolare sui promo e sulla pubblicità, di non trasmettere pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per gli stessi e di evitare la pubblicità in favore di servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento;

- nelle fasce di ascolto e di visione comprese tra le ore 7:00 e le ore 24:00 è fatto divieto di propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex (quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one", "hot line");

RITENUTO, pertanto, di confermare quanto rilevato in sede di accertamento in ordine alla violazione da parte della società 6C S.r.l., esercente il programma televisivo satellitare "*Super – ch. 938*", la violazione delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione tv e minori, con particolare riguardo ai paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4, *lett. b*), dello stesso, in combinato disposto con l'articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la trasmissione di propaganda di servizi audiotex con numerazione a sovrapprezzo a carattere di intrattenimento erotico da parte di "*Super*" tra le ore 16:00 e alle ore 19:00 del 20 e del 21 aprile 2013, nonché la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la trasmissione, sul medesimo programma "*Super – ch. 938*", di propaganda di servizi audiotex di tipo interattivo con numerazione a sovrapprezzo a carattere di intrattenimento tra le ore 14:00 e le ore 16:00 e tra le ore 19:00 e le ore 23:59 del 20 aprile 2013 ed ancora tra le ore 07:00 e le ore 11:00, tra le ore 14:00 e le ore 16:00, tra le ore 19:00 e le ore 23:59 del 21 aprile 2013, nonché tra le ore 07:00 e le ore 11:00 del 22 aprile 2013;

CONSIDERATO che con provvedimenti esecutivi n. 262/12/CSP dell'8 novembre 2012, n. 590/12/CONS del 29 novembre 2012, n. 43/13/CONS del 23 gennaio 2013 e n. 619/13/CONS del 15 novembre 2013 l'Autorità ha irrogato alla società 6C S.r.l. sanzioni pecuniarie per aver trasmesso sul medesimo programma "Super" propaganda di servizi "audiotex" a carattere erotico e di abbonamento a "canali hot" in data 29 novembre 2011, in data 6 dicembre 2011, in data 16 aprile 2012, in data 20 giugno 2012 ed in data 22 febbraio 2013 e che pertanto gli illeciti oggetto del citato atto di contestazione n. 87/13/DISM N°PROC.2553/FB, commessi in data 20, 21 e 22 aprile 2013, considerati unitamente alle violazioni oggetto dei menzionati provvedimenti sanzionatori, integrano gli estremi della reiterazione prevista dall'articolo 8bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, trattandosi di violazioni che per la natura dei fatti che le costituiscono e per le modalità di condotta (trasmissione di propaganda di servizi la cui fruizione è vietata ai minori) presentano caratteri fondamentali comuni e non risultano commesse in tempi ravvicinati né sono riconducibili ad una programmazione unitaria;

RILEVATO che l'articolo 51, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prevede, per i casi di violazioni di particolare gravità o reiterate, che l'Autorità possa irrogare nei confronti dell'emittente la sanzione della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi;

RILEVATO che l'autorizzazione per la diffusione del programma satellitare "Super", rilasciata in data 13 novembre 2007 dall'Autorità con delibera n. 589/07/CONS e volturata in favore della società 6C S.r.l. con delibera n. 348/11/CONS del 15 giugno 2011, è scaduta in data 13 novembre 2013 e non è stata presentata domanda di rinnovo;

RITENUTO, nel caso di specie, nonostante la sussistenza della reiterazione di cui all'articolo 8bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, di non poter dar corso all'applicazione della sanzione della sospensione dell'attività di trasmissione in considerazione dell'intervenuta scadenza dell'autorizzazione e dunque della insussistenza in capo alla società 6C S.r.l. di un titolo abilitativo valido a esercitare legittimamente l'attività di diffusione del programma satellitare "Super", impregiudicato l'espletamento di ogni attività istruttoria intesa ad accertare e sanzionare l'eventuale esercizio abusivo dell'attività;

RILEVATO che:

- nei casi di inosservanza delle disposizioni a tutela dei minori di cui al Codice di autoregolamentazione tv e minori è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

- per la violazione del disposto dell'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650 è prevista l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), a euro 258.228,00 (duecento-

cinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, *lett. c)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

RILEVATO che per la natura dei fatti che le costituiscono e per le modalità di condotta le violazioni contestate con provvedimento n. 87/13/DISM N°PROC. 2553/FB, presentano caratteri fondamentali comuni riconducibili ad un'unica azione (trasmissione di propaganda di servizi audiotex a carattere di intrattenimento) realizzando un concorso formale di illeciti amministrativi che in base all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è soggetto alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo;

RITENUTO, in applicazione alla violazione con la medesima azione delle disposizioni di cui ai paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4, *lett. b)*, del Codice di autoregolamentazione tv e minori, e di cui all'articolo 1, comma 26, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, di dover determinare la sanzione di base nella misura del doppio del minimo edittale in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

1. con riferimento *alla gravità della violazione*: sebbene in linea teorica essa debba ritenersi elevata, stante la reiterazione della violazione e la evidente e pervasiva natura pregiudizievole per lo sviluppo fisico e morale dei minori del contenuto della propaganda mandata in onda e del messaggio veicolato dalla stessa, finalizzato alla promozione, anche nella fascia oraria c.d. "*protetta*", di servizi telefonici a carattere di intrattenimento erotico destinati agli adulti, la stessa si valuta di media entità in considerazione del ridotto bacino di utenza di un programma satellitare come "*Super*" rispetto a quello delle emittenti nazionali, in funzione dell'accesso ai programmi limitato ai soli abbonati SKY e tale pertanto da provocare limitati effetti pregiudizievoli per gli utenti finali;
2. con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*: si prende atto che la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso;
3. con riferimento *alla personalità dell'agente*: va valutato che la società 6C S.r.l., pur essendo destinataria di ulteriori provvedimenti sanzionatori emessi per fatti analoghi dall'Autorità oltre che nei confronti del programma "*Super*" (cfr. delibera n. 262/12/CSP dell'8 novembre 2012, delibera n. 590/12/CONS del 29 novembre 2012, delibera n. 43/13/CONS del 23 gennaio 2013 e delibera n. 619/13/CONS del 15 novembre 2013), anche nei confronti dei programmi "*Diretta TV*" (cfr. delibera n. 481/12/CONS del 18 ottobre 2012, delibera n. 263/12/CSP dell'8 novembre 2012, delibera n. 591/12/CONS del 29 novembre 2012, delibera n. 392/13/CONS del 25 giugno 2013, delibera n. 96/13/CSP del 12 settembre 2013 e delibera n. 152/13/CSP del 28 novembre 2013), "*Chat*" (cfr. delibera n. 498/13/CONS del 12 settembre 2013, delibera n. 101/13/CSP del 30 settembre 2013 e delibera n. 535/13/CONS del 30 settembre 2013) e "+TV" (cfr. delibera n. 44/13/CONS del 23 gennaio 2013, delibera n. 550/13/CONS del 15 ottobre

2013 e delibera n. 618/13/CONS del 15 novembre 2013) dei quali è responsabile oltre al programma “*Super*”, ha persistito nel medesimo comportamento illegittimo (propaganda di servizi la cui fruizione è vietata ai minori) non ritenendo, nel corso della gran parte dei procedimenti avviati nei suoi confronti, di avvalersi degli istituti della partecipazione con la presentazione di memorie giustificative o richieste di audizione e non ottemperando in alcun caso agli ordini dell’Autorità con conseguente assoggettamento a procedure di riscossione coattiva;

4. con riferimento alle *condizioni economiche dell’agente*: si osserva che le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla società 6C S.r.l. nell’esercizio di bilancio 2012, pari ad euro 189.292,00, risultano tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come di seguito determinata;

RILEVATO che nel caso di specie la violazione più grave risulta essere quella delle disposizioni a tutela della fascia debole degli utenti costituita dal pubblico minorenni e pertanto l’inosservanza delle disposizioni di cui ai paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4 *lett. b)*, del Codice di autoregolamentazione tv e minori in combinato disposto con l’articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la quale è prevista dall’articolo 35, comma 2, dello stesso decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00);

RITENUTO, per l’effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con provvedimento n. 87/13/DISM N°PROC.2553/FB nella misura del doppio del minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), aumentata della metà, pari ad euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) in considerazione del numero di disposizioni violate (due) secondo il criterio del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all’articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società 6C S.r.l., con sede legale in Roma, via della Bufalotta n. 29, esercente il programma televisivo satellitare “*Super - ch 938*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 75.000,00 (settantacinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione tv e minori, con particolare riguardo ai paragrafi 3.1, 4.1 e 4.4, *lett. b)*, dello stesso, in combinato disposto con l’articolo 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nonché per la violazione dell’articolo 1, comma 26,

del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n.650.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.75/14/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, all’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n.75/14/CONS*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni (corrispondenti a euro 103.291,00) irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità www.agcom.it.

Roma, 24 febbraio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani